



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO AMMINISTRATIVO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 485 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ORDINANZA: RICONFERMA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER TUTTI I VEICOLI ABITUALMENTE UTILIZZATI PER PRATICARE OGNI FORMA DI CAMPEGGIO O ACCAMPAMENTO IN PIAZZALE PANCAZZI, VIA OBERDAN, VIA RISORGIMENTO, PIAZZALE TAMBINI, VIA ZANNONI, VIA FORNARINA, VIA GALILEI, VIA MAX EMILIANI, VIA ALESSANDRINI, VIA RENACCIO E VIA CALAMELLI PER L'ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

NORMATIVA:

- artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

PRECEDENTI:

- decreto del Presidente dell'Unione n. 16 del 28/12/2020 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile apicale della presente struttura;
- decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 05/01/2017 relativo all'attribuzione al Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di modifica della viabilità e di installazione della segnaletica di prescrizione;
- ordinanza del Dirigente del Settore Polizia Municipale del comune di Faenza (RA) prot. n. 402 del 24 dicembre 2020;
- art. 18 del "Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 6 del 30/03/2017;

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

- **Premesso che:**
 - le aree e parti di esse di cui in oggetto sono costituite prevalentemente al servizio dei fruitori delle molteplici attività commerciali e servizi presenti;

- gli spazi di sosta sono frequentemente utilizzati da caravan e autocaravan, con fini di campeggio e/o accampamento e quindi prevalentemente in modo inappropriato, dando altresì luogo ad un considerevole degrado ambientale derivato dall'abbandono di materiale di ogni genere sulla sede stradale, con il conseguente pericolo, nella concomitanza di particolari condizioni atmosferiche, che si sviluppino sgradevoli problematiche di carattere igienico-sanitario;
 - le dimensioni degli stalli individuati nei parcheggi non consentono la sosta regolare delle autocaravan, a causa della sagoma dei veicoli eccedenti la dimensione stessa degli stalli;
 - contestualmente si rileva la sosta frequente e per lungo tempo di autocaravan, che limitano il normale alternarsi dei veicoli in sosta oltre ad intralciare la normale movimentazione dei veicoli regolarmente in sosta;
- **Premesso inoltre che:**
 - frequentemente gruppi di soggetti sprovvisti di fissa dimora si installano abusivamente nei suddetti parcheggi con veicoli atti a consentire loro di accamparsi e campeggiare in modo selvaggio ed indiscriminato, con il pretesto di esercitare mestieri girovaghi ed altri simili attività;
 - la presenza di tali gruppi provoca immediatamente allarme sociale nella popolazione ed in particolare nei frequentatori degli esercizi commerciali, copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente giustamente preoccupati delle attività illecite che i componenti di tali comunità possono porre in essere con il pretesto di esercitare le attività di cui in premessa, che in realtà non hanno più alcun concreto riscontro nelle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese locali;
 - tali accampamenti non autorizzati, ancorché di breve durata, ostacolano la fruibilità dei parcheggi da parte dei frequentatori degli esercizi commerciali e regolarmente provocano il degrado dei parcheggi e degli spazi utilizzati e delle attrezzature presenti, nonché problematiche di natura igienico-sanitaria, in relazione allo smaltimento delle deiezioni liquide e dei rifiuti;
 - non esistono in questo comune aree di sosta attrezzate ed igienicamente idonee al campeggio – né di proprietà pubblica, né di proprietà privata – ove poter accogliere e sistemare provvisoriamente ed in modo controllabile i gruppi di soggetti di che trattasi;
 - **Considerato che:**
 - la fattispecie risulta fra quelle previste dal decreto ministeriale 5 agosto 2008 (Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), ed in particolare nelle indicazioni in cui si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare tali fenomeni;
 - l'art. 633 c.p. punisce l'invasione arbitraria di terreni altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, con procedibilità d'ufficio quando il fatto è commesso da più di dieci persone;

ordina

la riconferma dell'adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria dal 01/01/2022 al 31/12/2022:

PARCHEGGIO RISERVATO ALLE AUTOVETTURE E DIVIETO DI SOSTA 0 24 CON RIMOZIONE PER LE CARAVAN E LE AUTOCARAVAN

- **piazzale Tambini:** sull'intero piazzale posto sulla sinistra del palazzetto sportivo;

ordina altresì

DIVIETO DI SOSTA 0 24 CON RIMOZIONE PER CAMPER E AUTOCARAVAN

- **piazzale Pancrazi:** su tutta l'area;
- **via Oberdan:** su tutto il piazzale antistante i nr. 9 - 9/A - 7;
- **via Risorgimento:** nel piccolo parcheggio antistante il civ. nr. 2;
- **piazzale Tambini:** intero piazzale adiacente il Centro Sportivo Graziola;
- **via Zannoni:** nel parcheggio sito tra il distributore di carburanti e il civ. nr. 10;
- **via Fornarina:** civ. nr. 119 in tutta l'area adibita a parcheggio antistante il centro commerciale "Il Borgo" nonché nelle aree adibite a parcheggio, adiacenti la via Fornarina, comprese tra l'uscita del parcheggio del centro commerciale "Il Borgo" e via Rambelli nonché tra via Rambelli e via Gentili;
- **via Galilei:** nell'intero parcheggio aperto all'uso pubblico prospiciente il civ. n. 3 (negoziato di AGRINTESA);
- **Via Max Emiliani:** nel lato destro del tratto, ortogonale al tracciato principale, che porta ai civici dal nr. 9 al nr. 19, nell'area terminale adibita a parcheggio e nel lato sinistro con esclusione dei primi 40 mt;
- **via Alessandrini:** in tutta l'area adibita a parcheggio posta tra il civ. nr. 25 e il civ. nr. 24.
- **via Calamelli:** su entrambi i lati, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Renaccio ed il civico n° 7, compreso l'intero piazzale antistante la scuola dell'infanzia;
- **via Renaccio:** su entrambi i lati, dall'intersezione con via Calamelli, fino al civico n° 16;

dispone

I veicoli lasciati in sosta abusiva saranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 e depositati in luogo di custodia, da dove potranno essere ritirati, previo il pagamento delle spese di rimozione e custodia.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza - fatta salva l'applicazione, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, dell'art. 633 c.p. e/o dell'art. 18 del "Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 6 del 30/03/2017, in materia di divieto di accampamento e/o attendamento - saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal Dlgs 30 aprile 1992 n. 285.

Il Servizio Infrastrutture - Strade e Segnaletica del Comune di Faenza è incaricato delle modifiche alla segnaletica necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S., oltre che della messa in opera e della conservazione di tutta la segnaletica necessaria

comunica

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 28/12/2021

IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)